

Bruxelles, 2 ottobre 2019
(OR. en)

12739/19

PECHE 425
DELACTION 180

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 7048 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... della COMMISSIONE del 1.10.2019 che specifica i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 7048 final.

All.: C(2019) 7048 final



Bruxelles, 1.10.2019
C(2019) 7048 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2019

**che specifica i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle
acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'UE è uno degli obiettivi fondamentali¹ della politica comune della pesca (PCP) definiti dal regolamento (UE) n. 1380/2013. Oltre a costituire uno spreco considerevole di risorse, i rigetti hanno effetti negativi sullo sfruttamento sostenibile di queste ultime e sulla redditività economica delle attività di pesca. L'obbligo di sbarco nelle acque dell'Unione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019 a tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura. La PCP introduce inoltre una maggiore regionalizzazione, volta a garantire che le norme tengano conto delle specificità di ogni attività di pesca e di ogni zona marina.

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 dispone, all'articolo 15, che i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e i meccanismi specifici di flessibilità siano stabiliti mediante piani pluriennali e, se necessario, siano ulteriormente specificati, sulla base delle raccomandazioni comuni concordate da gruppi di Stati membri della stessa regione o bacino marittimo.

Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione², che istituisce un piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2019-2021, è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2019/905 della Commissione³. Prima del regolamento (UE) 2018/2034 erano stati adottati piani in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque nordoccidentali per gli anni 2016-2018.

Il presente atto delegato abroga e sostituisce il piano in materia di rigetti per la pesca demersale nelle acque nordoccidentali attualmente in vigore (regolamento delegato (UE) 2018/2034).

Il regolamento (UE) 2019/472, che istituisce un piano di gestione pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock⁴, è stato adottato nel 2019 per gli stock demersali nelle acque nordoccidentali.

Il regolamento (UE) 2019/1241⁵, che nell'allegato VI stabilisce misure tecniche regionali per le acque nordoccidentali, è entrato in vigore solo il 14 agosto 2019 e non prevede disposizioni transitorie per quanto riguarda la procedura di adozione degli atti delegati che modificano tali misure. La raccomandazione comune, presentata dal Belgio, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dai Paesi Bassi e dal Regno Unito, è stata valutata dallo CSTEP prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, al quale pertanto non ha fatto riferimento. Tuttavia, alla luce di tali circostanze eccezionali e sulla base delle informazioni di cui dispone in questa fase, la Commissione non ravvisa, nella raccomandazione comune e nella valutazione dello CSTEP, alcun elemento che indichi la non conformità delle misure tecniche proposte ai requisiti per esse previsti all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

Per tutti gli stock di specie presenti nelle acque nordoccidentali cui si applica l'obbligo di sbarco ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 dello stesso regolamento e all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013 allo scopo di integrare il regolamento (UE) 2019/472 specificando i dettagli di tale obbligo come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

¹ GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

² GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8.

³ GU L 145 del 4.6.2019, pag. 2.

⁴ GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

⁵ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'atto delegato proposto si basa sulla raccomandazione comune elaborata e presentata alla Commissione dagli Stati membri interessati (Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito) che, in questa regione, hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca considerate.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno convenuto che la Francia, paese che presiede il gruppo, avrebbe presentato alla Commissione una raccomandazione comune, che è stata pertanto trasmessa ai servizi della Commissione il 6 giugno 2019. Ulteriori informazioni sono state fornite in una fase successiva. Dopo la valutazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), il 22 agosto 2019 gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali hanno riesaminato la raccomandazione comune.

Quest'ultima conteneva, fra l'altro, i seguenti elementi:

- una descrizione delle attività di pesca interessate dal piano in materia di rigetti;
- una serie di esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza;
- una serie di esenzioni *de minimis*;
- disposizioni riguardanti misure tecniche specifiche.

Conformemente alla procedura descritta all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, tale raccomandazione comune è frutto delle discussioni svoltesi tra gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali che hanno un interesse di gestione diretto, tenuto conto dei pareri del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, competenti per le attività di pesca oggetto della raccomandazione stessa. Per tutti questi elementi, la raccomandazione comune conteneva documentazione giustificativa a sostegno delle esenzioni e delle altre disposizioni da essa contemplate.

La raccomandazione comune è stata elaborata dagli Stati membri interessati in esito alle riunioni del gruppo tecnico e durante le riunioni del gruppo dei direttori.

Nel primo semestre del 2019 si sono tenute consultazioni dirette tra il consiglio consultivo e gli esperti e i responsabili della gestione della pesca delle amministrazioni nazionali degli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali. Alle consultazioni hanno preso parte anche i rappresentanti della Commissione e dei suddetti Stati membri. Il Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e il Consiglio consultivo per gli stock pelagici hanno avuto la possibilità di presentare e discutere le loro raccomandazioni riguardanti l'attuazione dell'obbligo di sbarco nell'ambito delle riunioni del gruppo tecnico e del gruppo dei direttori.

Gli Stati membri operanti nelle acque nordoccidentali avevano inoltre come obiettivo un approccio armonizzato per tutto il Mare del Nord e le acque nordoccidentali.

Gli elementi della raccomandazione comune finale presentata dagli Stati membri alla Commissione riguardanti l'attuazione dell'obbligo di sbarco per le attività di pesca in questione, nonché le esenzioni *de minimis* e le esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza, sono stati valutati dal gruppo di esperti competente dello CSTEP e nel corso della riunione plenaria di quest'ultimo svoltasi dal 1° al 5 luglio 2019⁶.

La raccomandazione comune menzionava la necessità di prevedere un'esenzione per alcune catture in virtù della legislazione relativa ai prodotti della pesca non idonei al consumo umano

⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

o animale, segnatamente il regolamento (CE) n. 853/2004 e il regolamento (CE) n. 1881/2006. Tuttavia, poiché nel caso delle raccomandazioni comuni nel settore della politica comune della pesca, simile esenzione non rientra nell'ambito di applicazione delle misure di cui all'articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013, essa non è stata inclusa nel presente regolamento.

La raccomandazione comune ha fatto altresì riferimento all'esenzione per i pesci danneggiati da predatori. Tale esenzione è già contemplata dall'articolo 15, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e non ha bisogno di essere attuata mediante un atto delegato.

La raccomandazione comune ha infine menzionato la necessità di registrare le catture delle specie soggette all'obbligo di sbarco. Si tratta di un obbligo stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, mentre la documentazione delle catture è già disciplinata dal regolamento (UE) n. 1224/2009, il cosiddetto "regolamento sul controllo". Tale aspetto non è stato perciò incluso nel presente atto delegato.

La Commissione è consapevole della natura mutevole delle attività di pesca nel tempo. È perciò importante chiarire che le esenzioni concesse in precedenza non saranno necessariamente prorogate in modo automatico. Poiché nel frattempo la composizione delle catture, la tecnologia o il comportamento di pesca delle flotte che beneficiano di un'esenzione potrebbero essere cambiati, è necessario che lo CSTEP riesamini le esenzioni a distanza di 3 o 5 anni dalla concessione iniziale e che gli Stati membri forniscano nuovamente motivazioni e dati scientifici da sottoporre al vaglio dello CSTEP.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco.

Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca cui si applicheranno misure specifiche, segnatamente esenzioni *de minimis* ed esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza.

Base giuridica

Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 e articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/472 e si limita a quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tali disposizioni.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare misure pertinenti mediante atti delegati. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto hanno presentato una raccomandazione comune. Le misure contemplate nella raccomandazione comune e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti pertinenti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 1.10.2019

che specifica i dettagli dell'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio⁷, in particolare l'articolo 13,

visto il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio⁸, in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.
- (2) L'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede l'adozione di piani pluriennali contenenti misure di conservazione per le attività di pesca che sfruttano determinati stock in una zona geografica interessata.
- (3) Tali piani pluriennali specificano i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco e possono conferire alla Commissione il potere di precisarli ulteriormente sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione¹⁰ ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

⁷ GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1.

⁸ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.

⁹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

¹⁰ Regolamento delegato (UE) 2018/2034 della Commissione, del 18 ottobre 2018, che istituisce per il periodo 2019-2021 un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali (GU L 327 del 21.12.2018, pag. 8).

per il periodo 2019-2021 a seguito di una raccomandazione comune presentata da Belgio, Spagna, Francia, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito.

- (5) Il 19 marzo 2019 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2019/472¹¹ che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. L'articolo 13 di tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che, ad integrazione del regolamento stesso, specifichino i dettagli dell'obbligo di sbarco per tutti gli stock di specie presenti nelle acque occidentali alle quali esso è applicabile ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, come previsto all'articolo 15, paragrafo 5, lettere da a) a e), di quest'ultimo, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri. Il Belgio, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Il 6 giugno 2019, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque nordoccidentali e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune riguardante un piano in materia di rigetti per talune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali per il periodo 2020-2021. La raccomandazione comune è stata modificata il 22 agosto 2019.
- (6) La nuova raccomandazione comune presentata dagli Stati membri ha proposto di mantenere una serie di misure tecniche supplementari intese ad aumentare la selettività e a ridurre le catture indesiderate per le attività di pesca o le specie cui si applica l'obbligo di sbarco, introdotte dal regolamento delegato (UE) 2018/2034 per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (7) Il 14 agosto 2019 è entrato in vigore il nuovo regolamento (UE) 2019/1241 relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche. Esso prevede, nell'allegato VI, disposizioni specifiche riguardanti le misure tecniche nelle acque nordoccidentali, tra cui norme relative alle dimensioni di maglia, alle condizioni corrispondenti e alle catture accessorie. Al punto 3, parte B, dell'allegato VI, tale regolamento fa inoltre riferimento al regolamento delegato (UE) 2018/2034. All'articolo 15, esso conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di modificare, integrare o abrogare le misure tecniche stabilite nei suoi allegati, ovvero di derogarvi, anche nell'attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (8) Il regolamento (UE) 2019/1241 non prevede misure transitorie. Pertanto, al fine di garantire la compatibilità tra il presente regolamento delegato e il regolamento (UE) 2019/1241, è necessario applicare le condizioni stabilite in tale ultimo regolamento, tenendo conto nel contempo delle circostanze eccezionali del caso. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la raccomandazione comune e ha concluso¹² che le modifiche proposte per aumentare la selettività nelle acque nordoccidentali sono ragionevoli e portano ad un aumento della selettività rispetto agli attrezzi

¹¹ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

¹² <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

precedentemente definiti. La raccomandazione comune è stata elaborata e presentata dagli Stati membri ed è stata valutata dallo CSTEP prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/1241, al quale pertanto non ha fatto riferimento. Tuttavia, alla luce delle circostanze eccezionali constatate e sulla base delle informazioni di cui dispone in questa fase, la Commissione non ravvisa, nella raccomandazione comune e nella valutazione dello CSTEP, alcun elemento che indichi l'incompatibilità tra le ulteriori misure tecniche proposte e i requisiti stabiliti per le misure tecniche di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1241.

- (9) Di conseguenza, al fine di aumentare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture indesiderate nel Mar Celtico, nel Mare d'Irlanda e nelle acque ad ovest della Scozia, è opportuno includere una serie di misure di selettività per la pesca demersale. È quindi opportuno che tali misure tecniche si applichino per il periodo 2020-2021.
- (10) Gli organismi scientifici competenti hanno fornito contributi scientifici che sono stati esaminati dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP)¹³. Le misure in questione sono state presentate dalla Commissione, a fini di consultazione scritta, al gruppo di esperti composto da rappresentanti dei 28 Stati membri e del Parlamento europeo, in qualità di osservatore.
- (11) La Commissione ritiene che la concessione di esenzioni su base temporanea, nel caso in cui la quantità relativa dei rigetti morti sia relativamente bassa, sia un approccio prudente e pragmatico alla gestione della pesca, in quanto non sarebbe altrimenti possibile raccogliere i dati essenziali ai fini di una gestione corretta e consapevole dei rigetti in vista della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (12) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, un'esenzione dall'obbligo di sbarco legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato con nasse o trappole nelle sottozone CIEM¹⁴ 6 e 7, sulla base di prove scientifiche che dimostravano alti tassi di sopravvivenza. Tali prove sono state valutate negli anni precedenti e lo CSTEP ha concluso¹⁵ che l'esenzione era giustificata. La nuova raccomandazione comune propone che essa sia mantenuta. Poiché le circostanze non sono cambiate, è opportuno che l'esenzione continui ad essere applicata per il periodo 2020-2021.
- (13) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturata con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa e all'esterno di zone di riproduzione designate, sulla base di prove scientifiche che dimostravano alti tassi di sopravvivenza dei rigetti. Tali prove, valutate negli anni precedenti, sono state ritenute sufficienti dallo CSTEP¹⁶. La nuova raccomandazione comune propone il mantenimento di tale esenzione. Poiché le circostanze non sono cambiate, è opportuno che l'esenzione continui ad essere applicata per il periodo 2020-2021.
- (14) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato con reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm e per lo scampo catturato con reti a strascico aventi

¹³ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

¹⁴ Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare.

¹⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

¹⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con attrezzi selettivi (pesca TR1 e TR2) nella sottozona CIEM 7. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale ha concluso¹⁷ che lo studio sulla sopravvivenza effettuato utilizzando reti da traino Seltra aveva fornito dati sufficienti ma che, tuttavia, l'effetto generale sulla pesca estensiva dello scampo con altri attrezzi da pesca era ancora difficile da valutare. Lo CSTEP ha osservato che, nell'ipotesi che un tasso di sopravvivenza relativamente elevato si applichi a tutti gli attrezzi, tale attività di pesca comporterebbe un tasso di rigetto relativamente basso. È quindi opportuno che tale esenzione si applichi per il periodo 2020-2021.

- (15) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo catturato con reti da traino a divergenti aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm, nella divisione CIEM 6a, entro dodici miglia nautiche dalla costa. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per lo scampo nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state trasmesse allo CSTEP, il quale ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza era affidabile e indicava un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno che tale esenzione si applichi per il periodo 2020-2021.
- (16) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze catturate con qualsiasi attrezzo nelle sottozone CIEM 6 e 7, in attesa della presentazione di prove scientifiche dettagliate sui tassi di sopravvivenza per tutti i segmenti di flotta e per tutte le combinazioni di attrezzi, zone e specie. Secondo lo CSTEP, tuttavia, salvo alcune eccezioni i tassi di sopravvivenza sono generalmente elevati¹⁸, ma occorrono informazioni più dettagliate. Per poter raccogliere i dati pertinenti è necessario che l'attività di pesca continui. L'esenzione può pertanto essere concessa, ma è opportuno che gli Stati membri abbiano l'obbligo di presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentino entro il 1° maggio di ogni anno: a) una tabella di marcia elaborata al fine di aumentare la capacità di sopravvivenza e colmare la carenza di dati riscontrata dallo CSTEP, da sottoporre ogni anno alla valutazione di quest'ultimo, e b) relazioni annuali sullo stato di avanzamento dei programmi riguardanti la capacità di sopravvivenza e sulle eventuali modifiche o rettifiche ad essi apportate.
- (17) Esaminando il tasso di sopravvivenza delle razze si sono constatati, per la razza cuculo (*Leucoraja naevus*), valori molto più bassi rispetto alle altre specie. Le conoscenze scientifiche disponibili relativamente al modello di sopravvivenza di tale specie erano inoltre più limitate. Escludere del tutto la razza cuculo dall'esenzione, tuttavia, significherebbe impedire l'attività di pesca e la raccolta continua di dati precisi. Lo CSTEP, al quale sono stati presentati elementi di prova pertinenti, ha preso atto dell'avvio di due nuovi studi sugli esperimenti di sopravvivenza riguardanti la razza cuculo, ma ha concluso¹⁹ che saranno necessarie ulteriori osservazioni per poter esprimere, tra uno o due anni, un giudizio definitivo sui tassi di sopravvivenza. È pertanto opportuno concedere tale esenzione per due anni ed

¹⁷ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf>

¹⁸ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

¹⁹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

effettuare con urgenza nuovi studi, mettendo rapidamente a punto misure atte a migliorare la capacità di sopravvivenza, da sottoporre alla valutazione dello CSTEP appena possibile, entro il 1° maggio.

- (18) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata con tramagli o reti da traino a divergenti nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7g. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per la passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale ha concluso che lo studio sulla sopravvivenza era affidabile e indicava un tasso di sopravvivenza relativamente alto. È quindi opportuno che tale esenzione si applichi per il periodo 2020-2021.
- (19) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole nelle acque nordoccidentali (sottozona CIEM 5, 6 e 7). Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per le specie catturate nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale ha concluso che, con ogni probabilità, la sopravvivenza delle specie rigettate in mare nell'ambito della pesca con nasse e trappole era elevata. Tale esenzione può quindi essere applicata per il periodo 2020-2021.
- (20) La nuova raccomandazione comune propone di prorogare l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata, nelle divisioni CIEM da 7a a 7k, da pescherecci che utilizzano sfogliare, con potenza massima del motore pari a 221 kW e lunghezza massima di 24 metri, operanti nel raggio di 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino non superiori a 90 minuti, e da pescherecci che utilizzano sfogliare, con potenza del motore superiore a 221 kW, munite di una bordatura bloccapietre (*flip-up rope*) o di un pannello di rilascio del benthos (*benthic release panel*). Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per la passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale ha ritenuto²⁰ le informazioni scientifiche di buona qualità. Esso ha tuttavia segnalato che i dati non coprivano tutti gli Stati membri interessati e che nell'ambito di tale attività di pesca la capacità di sopravvivenza era influenzata da molti fattori ed era estremamente variabile. Ha osservato che erano state fornite nuove prove a dimostrazione della vitalità della passera di mare al momento dei rigetti nella pesca con sfogliare praticata nelle acque a sud-ovest dell'Inghilterra. Gli Stati membri hanno messo a punto un progetto triennale per ricavare, mediante rilevazione diretta, stime di sopravvivenza per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7d, 7f e 7g, senza però includervi le divisioni CIEM 7h, 7j e 7k. Il progetto servirà a presentare la tabella di marcia e le prove necessarie per valutare l'esenzione proposta. Lo CSTEP ha sottolineato l'opportunità che gli Stati membri descrivano in che modo l'esenzione proposta si ricollega al piano per la riduzione delle catture accessorie riguardanti gli stock di passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k. Alla luce di ciò è opportuno, da un lato, che l'esenzione per la passera di mare nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k sia limitata ad un anno per poter proseguire la raccolta di dati, dall'altro, che gli Stati membri siano tenuti a presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutare pienamente la sua fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. L'esenzione può pertanto essere applicata alla passera di mare nelle

²⁰

<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

divisioni CIEM 7h, 7j e 7k fino al 31 dicembre 2020; è peraltro opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ai fini di una valutazione da parte dello CSTEP.

- (21) La nuova raccomandazione comune propone un'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare catturata con sciabica danese nella divisione CIEM 7d. Gli Stati membri hanno fornito prove scientifiche volte a dimostrare gli alti tassi di sopravvivenza dei rigetti per la passera di mare nell'ambito di tale attività di pesca. Le prove sono state presentate allo CSTEP, il quale ha concluso²¹ che i dati ricavati dallo studio sui tassi di sopravvivenza erano attendibili e fornivano stime affidabili riguardanti la sopravvivenza per tale attività di pesca. È quindi opportuno includere tale esenzione nel nuovo piano in materia di rigetti per il periodo 2020-2021.
- (22) Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 ha introdotto esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per alcune attività di pesca. Lo CSTEP ha esaminato gli elementi di prova trasmessi dagli Stati membri e ha concluso²² che la documentazione fornita conteneva argomentazioni fondate a dimostrazione della difficoltà di conseguire un miglioramento della selettività e della sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate - argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Poiché le circostanze non sono cambiate, è opportuno mantenere le esenzioni *de minimis* in base alle percentuali proposte nella nuova raccomandazione comune per:
- il merlano catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BTT) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
 - la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm e a maggior selettività (pannello Flemish) nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7g e 7h;
 - la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrotto per la pesca della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7g.
- (23) La nuova raccomandazione comune propone esenzioni *de minimis* dall'obbligo di sbarco per:
- il suro catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
 - lo sgombrò catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
 - la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2) e a maggior selettività (pannello Flemish) nelle divisioni CIEM 7a, 7j e 7k;
 - le catture effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio e che utilizzano sfogliare aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 31 mm nella divisione CIEM 7a;

²¹ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

²² <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf>

- il rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm e sfogliare aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nella sottozona CIEM 7;
 - il pesce tamburo catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;
 - l'argentina maggiore catturata da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona CIEM 6;
 - l'eglefino catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k;
 - l'eglefino di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia non superiori a 119 mm nella divisione CIEM 6a.
- (24) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri sulle nuove esenzioni *de minimis* relative al suro e allo sgombrò catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k e ha concluso²³ che quelle indicanti che lo sbarco delle catture indesiderate implica costi accessori non sono sufficienti a dimostrare che tali costi sono sproporzionati. È opportuno considerare prioritario il miglioramento della selettività nell'ambito di tali attività di pesca in quanto in grado di ridurre i costi di gestione delle catture indesiderate. Lo CSTEP ha inoltre osservato che l'introduzione di misure tecniche specifiche per i pescherecci che utilizzano reti a strascico o sciabiche nella zona di protezione del Mar Celtico potrebbe ridurre le catture indesiderate di suro, sgombrò e altre specie. È opportuno monitorare l'efficacia di tali misure. Poiché occorre proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari, tali esenzioni possono essere concesse per un anno, ma è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutarne pienamente la fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ai fini di una valutazione da parte dello CSTEP. È pertanto opportuno applicare tali esenzioni in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.
- (25) Lo CSTEP ha esaminato le prove fornite dagli Stati membri in merito alla nuova esenzione *de minimis* per la sogliola catturata da pescherecci che utilizzano sfogliare munite di pannello Flemish nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7g e 7h e ha concluso²⁴ che sarebbero necessari dati per gli Stati membri diversi dal Belgio e dall'Irlanda. Inoltre, l'efficacia del pannello Flemish utilizzato nelle prove effettuate dagli Stati membri è probabilmente limitata e tale da non garantire le riduzioni delle catture indesiderate constatate nel corso delle prove. Lo CSTEP osserva che sarebbe utile fornire ulteriori informazioni in tal senso, pur prendendo atto della reale efficacia del pannello Flemish attualmente in uso ai fini del miglioramento della selettività per la sogliola. Poiché occorre proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari relativamente alle zone 7h, 7j e 7k, tale nuova esenzione può essere concessa per un anno, ma è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare

²³ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

²⁴ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutarne pienamente la fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ai fini di una valutazione da parte dello CSTEP. È pertanto opportuno applicare tale esenzione in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

- (26) Lo CSTEP ha esaminato gli elementi di prova trasmessi dagli Stati membri in merito alla nuova esenzione *de minimis* riguardante la pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gambero grigio e che utilizzano sfogliare nella divisione CIEM 7a e ha concluso²⁵ che l'esenzione è giustificata dall'estrema difficoltà di conseguire aumenti significativi della selettività e dai costi sproporzionati connessi alla gestione delle catture indesiderate. Esso tuttavia rileva lo scarso numero di informazioni riguardanti la qualità trasmesse a supporto dell'esenzione e il fatto che i dati comunicati potrebbero non essere rappresentativi. Tenuto conto delle informazioni fornite, i rigetti potrebbero essere molto limitati e non richiedere un'esenzione *de minimis*. Tale esenzione può quindi essere applicata per il periodo 2020-2021.
- (27) Lo CSTEP ha esaminato gli elementi di prova trasmessi dagli Stati membri in merito alla nuova esenzione *de minimis* per il rombo giallo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sfogliare e per il pesce tamburo e l'argentina maggiore catturati da pescherecci che utilizzano reti a strascico e ha concluso²⁶ che gli Stati membri hanno fornito dati limitati e che le prove indicanti che lo sbarco delle catture indesiderate implica costi accessori non sono sufficienti a dimostrare che tali costi sono sproporzionati. Lo CSTEP osserva che il miglioramento della selettività nell'ambito di tali attività di pesca dovrebbe essere prioritario, in quanto in grado di ridurre i costi di gestione delle catture indesiderate. Poiché occorre proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari, tali esenzioni possono essere concesse per un anno, ma è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutarne pienamente la fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ai fini di una valutazione da parte dello CSTEP. È pertanto opportuno applicare tali esenzioni in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.
- (28) Lo CSTEP ha esaminato gli elementi di prova trasmessi dagli Stati membri in merito alla nuova esenzione *de minimis* per l'eglefino catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle sottozone CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k e ha concluso²⁷ che le informazioni fornite dimostrano la difficoltà nel conseguire miglioramenti della selettività per l'eglefino senza causare, a breve termine, notevoli perdite a livello di catture commercializzabili. Lo CSTEP osserva che le misure tecniche specifiche nella zona di protezione del Mar Celtico dovrebbero ridurre la quantità di catture indesiderate di eglefino, ma che è troppo presto per valutare i risultati che potrebbero derivarne. Poiché occorre proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari, tale esenzione può essere concessa per un anno, ma è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutarne pienamente la fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri

²⁵ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

²⁶ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

²⁷ <https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

interessati effettuino ulteriori prove e forniscano informazioni il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ai fini di una valutazione da parte dello CSTEP. È pertanto opportuno applicare tale esenzione in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.

- (29) Lo CSTEP ha esaminato gli elementi di prova trasmessi dagli Stati membri in merito alla nuova esenzione *de minimis* per l'eglefino di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione catturato da pescherecci che utilizzano reti a strascico aventi dimensioni di maglia non superiori a 119 mm nella pesca dello scampo praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a e ha concluso²⁸ che la giustificazione è basata sull'analisi dei costi di gestione delle catture indesiderate, che risultano sproporzionati. Lo CSTEP osserva che i costi sembrano ragionevoli, ma che non esistono mezzi obiettivi per valutare se essi possano essere considerati realistici o sproporzionati. Poiché occorre proseguire l'attività di pesca per garantire la raccolta dei dati necessari, tale esenzione può essere concessa per un anno, ma è opportuno che gli Stati membri siano tenuti a presentare dati pertinenti che consentano allo CSTEP di valutarne pienamente la fondatezza e alla Commissione di procedere ad un riesame. È opportuno che gli Stati membri interessati forniscano informazioni il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ai fini di una valutazione da parte dello CSTEP. È pertanto opportuno applicare tale esenzione in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020.
- (30) Nel caso in cui l'esenzione *de minimis* si basi sull'estrapolazione a partire da situazioni per le quali non si dispone di dati sufficienti e di informazioni parziali riguardanti la flotta, è opportuno che gli Stati membri trasmettano dati esatti e verificabili per l'intera flotta contemplata dall'esenzione, in modo da garantire stime attendibili del volume dei rigetti ai fini della fissazione dei totali ammissibili di catture (TAC).
- (31) Conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ha tenuto conto sia della valutazione dello CSTEP sia della necessità che gli Stati membri diano piena attuazione all'obbligo di sbarco. In più situazioni è necessario proseguire l'attività di pesca e la raccolta dei dati per poter rispondere alle osservazioni formulate dallo CSTEP. In tali casi è opportuno seguire un approccio pragmatico e prudente alla gestione della pesca attraverso la concessione di esenzioni su base temporanea. La mancata concessione di tali esenzioni impedirebbe la raccolta dei dati necessari a garantire una gestione corretta e consapevole dei rigetti ai fini della piena attuazione dell'obbligo di sbarco.
- (32) A seguito della nuova raccomandazione comune è opportuno abrogare il regolamento delegato (UE) 2018/2034 e sostituirlo con un nuovo atto.
- (33) Poiché le misure previste nel presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. È opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020,

²⁸

<https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf>

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7, l'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale in conformità al presente regolamento per il periodo 2020-2021.

Articolo 2

Definizioni

1. "Pannello Flemish": ultima parte conica della rete di una sfogliara
 - la cui parte posteriore è direttamente attaccata al sacco;
 - in cui le parti superiore e inferiore della rete hanno una dimensione di maglia di almeno 120 mm, quale misurata tra i nodi;
 - la cui lunghezza in forma stesa è di almeno 3 m.
2. "Pannello Seltra": dispositivo di selettività che
 - (a) è costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 300 mm (maglie quadrate), posto in un vano a sezione quadrangolare composto da quattro pannelli, nel tratto diritto del sacco;
 - (b) è lungo almeno 3 metri;
 - (c) è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura; e
 - (d) occupa l'intera larghezza del pannello superiore del vano a sezione quadrangolare della rete da traino (ovvero da relinga a relinga).
3. "Dispositivo di selettività Netgrid": dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata con maglie a losanga di dimensioni pari ad almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.
4. "Netgrid CEFAS": dispositivo di selettività Netgrid messo a punto dal *Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science* per le catture di scampo nel Mare d'Irlanda.
5. "Rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*)": rete da traino dotata di un pannello a griglia concepito per ridurre la cattura di merluzzo bianco, eglefino e merlano nella pesca dello scampo.
6. "Bordatura bloccapietre (*flip-up rope*)": modifica di un attrezzo apportata alle sfogliare per la pesca demersale per contribuire a evitare che pietre e rocce entrino nella rete e causino danni agli attrezzi e alle catture.
7. "Pannello di rilascio del bentos (*benthic release panel*)": pannello di maglie di dimensioni più ampie o di maglie quadrate montato nel pannello inferiore di una rete da traino, di solito una sfogliara, per consentire la fuoriuscita di materiali bentonici e detriti di fondale prima che passino nel sacco.

8. "Zona di protezione del Mar Celtico": acque all'interno delle divisioni CIEM 7f e 7g e della parte della divisione 7j situata a nord della latitudine di 50° N e a est della longitudine di 11° O.

Articolo 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:

- (a) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con nasse o trappole (codici degli attrezzi²⁹: FPO, FIX e FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7;
- (b) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7;
- (c) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento, nella sottozona CIEM 7;
- (d) allo scampo (*Nephrops norvegicus*) catturato con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa.

2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

Articolo 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. Nella divisione CIEM 7d, entro sei miglia nautiche dalla costa ma al di fuori delle zone di riproduzione designate, l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di sogliola (*Solea solea*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci:

- (a) aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e
- (b) operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

2. In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

²⁹ I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento fanno riferimento a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

Articolo 5

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle razze (*Rajiformes*) catturate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozona CIEM 6 e 7).
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, entro il 1° maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno.
3. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

Articolo 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

1. L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica:
 - (a) alla passera di mare (*Pleuronectes platessa*) catturata con tramagli (codici degli attrezzi: GTR, GTN, GEN, GN) nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7g;
 - (b) alla passera di mare (*Pleuronectes platessa*) catturata con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7g;
 - (c) alla passera di mare (*Pleuronectes platessa*) catturata nelle divisioni CIEM da 7a a 7k da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (*flip-up rope*) o di pannello di rilascio del benthos (*benthic release panel*);
 - (d) alla passera di mare (*Pleuronectes platessa*) catturata nelle divisioni CIEM da 7a a 7k da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti;
 - (e) alla passera di mare (*Pleuronectes platessa*) catturata con sciabiche danesi (codice dell'attrezzo: SDN) nella divisione CIEM 7d.
2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), si applicano in via provvisoria fino al 31 dicembre 2020 per la passera di mare catturata nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni riguardanti la passera di mare catturata nelle divisioni CIEM 7h, 7j e 7k. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio 2020.
3. In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 7

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le specie catturate con nasse e trappole

1. Nelle sottozone CIEM 5 (esclusa la 5a e unicamente nelle acque dell'Unione della 5b), 6 e 7 l'esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle specie catturate con nasse e trappole (codici degli attrezzi: FPO, FIX, FYK).

2. In caso di rigetto in mare, gli esemplari catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.

Articolo 8

Esenzioni de minimis

1. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare i seguenti quantitativi ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del medesimo regolamento:

- (a) per il merlano (*Merlangius merlangus*), fino ad un massimo del 5 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico e sciabiche con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), reti da traino pelagiche (OTM, PTM) e sfogliare (BT2) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
- (b) per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f e 7g;
- (c) per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano attrezzi TBB con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm muniti di "pannello Flemish" per la cattura della sogliola nelle divisioni CIEM 7d, 7e, 7f, 7g e 7h;
- (d) per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*), fino ad un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7e a 7k;
- (e) per il suro (*Trachurus spp.*), fino ad un massimo del 7 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
- (f) per lo sgombro (*Scomber scombrus*), fino ad un massimo del 7 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate, nella pesca demersale multispecifica, da pescherecci che utilizzano reti a strascico, sciabiche e sfogliare nella sottozona CIEM 6 e nelle divisioni CIEM da 7b a 7k;
- (g) per la sogliola (*Solea solea*), fino ad un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano sfogliare con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 119 mm (BT2), a maggior selettività ("pannello Flemish"), nelle divisioni CIEM 7a, 7j e 7k;

- (h) per il rombo giallo (*Lepidorhombus spp.*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2) e sfogliare (TBB) con dimensioni di maglia comprese tra 80 e 199 mm (BT2) nella sottozona CIEM 7;
- (i) per il pesce tamburo (*Caproidae*), fino ad un massimo dello 0,5 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) nelle divisioni CIEM 7b, 7c e da 7f a 7k;
- (j) per l'argentina maggiore (*Argentina silus*), fino ad un massimo dello 0,6 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) con dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm (TR1) nella divisione CIEM 5b (acque UE) e nella sottozona CIEM 6;
- (k) per l'eglefino (*Melanogrammus aeglefinus*) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino ad un massimo del 3 % nel 2020 del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico con dimensioni di maglia non superiori a 119 mm (OTB, OTT, OT, TBN, TB) nella pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*) praticata nelle acque ad ovest della Scozia della divisione CIEM 6a;
- (l) nella pesca demersale multispecifica effettuata da pescherecci che praticano la pesca del gamberetto grigio e che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 31 mm nella divisione CIEM 7a:

un quantitativo combinato di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione non superiore allo 0,85 % del totale annuo delle catture di passera di mare e allo 0,15 % del totale annuo delle catture di merlano, nella pesca demersale multispecifica.

2. Le esenzioni *de minimis* di cui al paragrafo 1, lettere da d) a k), si applicano fino al 31 dicembre 2020. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, entro il 1° maggio 2020, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di dette esenzioni. Il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio 2020.

Articolo 9

Misure tecniche specifiche nella zona di protezione del Mar Celtico

1. I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella zona di protezione del Mar Celtico utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

- (a) sacco con maglie di 110 mm munito di pannello a maglie quadrate di 120 mm³⁰;
- (b) sacco T90 con maglie di 100 mm;
- (c) sacco con maglie di 100 mm munito di pannello a maglie quadrate di 160 mm;
- (d) sacco con maglie di 120 mm.

³⁰ Cfr. parte B dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241.

2. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 5 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

- (a) pannello a maglie quadrate di 300 mm con sacco avente dimensioni di maglia di almeno 80 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
- (b) pannello Seltra;
- (c) griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nella parte B dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241;
- (d) sacco con maglie di 100 mm munito di pannello a maglie quadrate di 100 mm;
- (e) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm.

3. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono più del 55 % di merlano o più del 55 % di una combinazione di rana pescatrice, nasello e rombo giallo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

- (a) sacco con maglie di 100 mm munito di pannello a maglie quadrate di 100 mm;
- (b) sacco T90 e avansacco con maglie di 90 mm;
- (c) sacco con maglie di 80 mm munito di pannello a maglie quadrate di 160 mm;
- (d) sacco con maglie di 80 mm munito di un cilindro a maglie quadrate di 100 mm della lunghezza di 2 m.

4. In deroga al paragrafo 1, i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche le cui catture contengono meno del 10 % di gadidi (*Gadidae*) nella divisione CIEM 7f, a est di 5° di longitudine ovest, utilizzano un sacco con maglie di 80 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 120 mm.

5. Un attrezzo o dispositivo selettivo che, a giudizio dello CSTEP, presenta caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano equivalenti o superiori rispetto agli attrezzi di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere utilizzato in alternativa a tali attrezzi.

Articolo 10

Misure tecniche specifiche nel Mare d'Irlanda

1. I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nella divisione CIEM 7a (Mare d'Irlanda) si conformano alle misure tecniche di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche con sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 70 mm e inferiori a 100 mm e le cui catture contengono più del 5 % di scampo utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

- (a) pannello a maglie quadrate di 300 mm; i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono utilizzare un pannello a maglie quadrate di 200 mm;
- (b) pannello Seltra;
- (c) griglia di selezione con distanza tra le sbarre di 35 mm, quale definita nella parte B dell'allegato VI del regolamento (UE) 2019/1241;
- (d) Netgrid CEFAS;

(e) rete con dispositivo di selezione fluttuante (*flip-flap trawl*).

3. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono più del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano uno dei seguenti attrezzi:

(a) sacco con maglie di 120 mm;

(b) rete a strascico filtrante (*eliminator*) con pannelli a maglie larghe di 600 mm e sacco con maglie di 100 mm.

4. I pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri operanti con reti a strascico o sciabiche e le cui catture contengono meno del 10 % di una combinazione di eglefino, merluzzo bianco e razze utilizzano un sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm. Tale disposizione non si applica ai pescherecci le cui catture contengono più del 30 % di scampo o più dell'85 % di pettini.

5. Un attrezzo o dispositivo selettivo che, a giudizio dello CSTEP, presenta caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano equivalenti o superiori rispetto agli attrezzi di cui ai paragrafi da 1 a 4 può essere utilizzato in alternativa a tali attrezzi.

Articolo 11

Misure tecniche specifiche per le acque ad ovest della Scozia

1. A decorrere dal 1° luglio 2020 i pescherecci operanti con reti a strascico o sciabiche nelle divisioni CIEM 6a e 5b, nelle acque dell'Unione, a est di 12° O (acque ad ovest della Scozia) si conformano alle seguenti misure tecniche:

(a) uso obbligatorio di un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di almeno 300 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia inferiori a 100 mm; per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 m e/o con potenza del motore pari o inferiore a 200 kW, la lunghezza totale del pannello può essere di 2 m, con dimensioni di maglia pari a 200 mm, per la pesca dello scampo (*Nephrops norvegicus*);

(b) uso obbligatorio di un pannello a maglie quadrate (in posizione fissa) di dimensioni pari ad almeno 160 mm per i pescherecci che utilizzano un sacco con dimensioni di maglia comprese tra 100 e 119 mm e se le catture sono costituite per più del 30 % da scampi (*Nephrops norvegicus*).

2. Un attrezzo o dispositivo selettivo che, a giudizio dello CSTEP, presenta caratteristiche di selettività per il merluzzo bianco, l'eglefino e il merlano equivalenti o superiori rispetto alle misure di cui al paragrafo 1 può essere utilizzato in alternativa a tali misure.

Articolo 12
Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) 2018/2034 è abrogato.

Il riferimento al regolamento (UE) 2018/2034 di cui all'allegato VI, parte B, punto 3, del regolamento (UE) 2019/1241³¹ si intende quale riferimento agli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

Articolo 13
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1.10.2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

³¹ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105.